



## CONVENZIONE

PER LA REGOLAMENTAZIONE DEI CONTI CORRENTI VINCOLATI PREVISTI DALL'AVVISO PUBBLICO "Fondo per la Ripresa – Artigiani" Azione 3.1.1\_08a pubblicato sul sito ufficiale della CRIAS [www.crias.it](http://www.crias.it) il \_\_\_\_\_

### TRA

La Cassa Regionale per il Credito alle imprese artigiane siciliane, con sede in Catania, Corso Italia 104, codice fiscale 00239850878, per la quale interviene il Presidente, \_\_\_\_\_, nato a \_\_\_\_\_, il \_\_\_\_\_, nel seguito denominata **CRIAS**

### E

La Banca \_\_\_\_\_, di seguito denominata **Banca**

### PREMESSO CHE

L'avviso pubblico "Fondo per la ripresa – Artigiani" Azione 3.1.1\_08a – Finanziamenti a tasso agevolato e contributi a fondo perduto per investimenti finalizzati a migliorare la competitività, che allegato alla presente ne forma parte integrante, prevede la possibilità al comma 5 dell'art. 10 di aprire un conto corrente vincolato da dedicare all'operazione.

Tutto quanto sopra premesso si conviene quanto segue:

### ARTICOLO 1

#### (Definizioni e allegati)

1. Nella presente Convenzione, i termini e le espressioni in elenco con le iniziali maiuscole avranno il significato indicato di seguito:

**"Convenzione"**: la presente convenzione.

**"Banca o Banca Aderente"**: la banca italiane e le succursali di banche estere comunitarie ed extracomunitarie operanti in Italia e autorizzate all'esercizio dell'operatività bancaria che aderiscono alla presente Convenzione.

**"Beneficiario o Beneficiari"**: le imprese ammesse ai benefici previsti dall'Avviso.

**"Conto Vincolato"**: il conto corrente bancario di cui al comma 5 dell'articolo 10 ed al comma 4 dell'articolo 11 dell'Avviso.

2. Gli allegati alla Convenzione sono parte integrante della stessa e sono costituiti dai seguenti documenti:

**A. Avviso pubblico**

**B. Mandato irrevocabile alla Banca di pagamento dei fornitori;**

## **ARTICOLO 2**

### **(Oggetto della Convenzione)**

1. Con la presente Convenzione si definiscono le modalità di funzionamento del Conto Vincolato.

## **ARTICOLO 3**

### **(Conto Vincolato)**

1. Il Conto Vincolato dovrà essere tempestivamente integrato nella sua intestazione, con il numero assegnato dalla CRIAS al progetto e comunicato all'impresa ed alla Banca.

2. Sul Conto Vincolato transiteranno tutte le risorse, in entrata e in uscita, necessarie per la realizzazione del programma di investimento ammesso alle agevolazioni.

3. Il Conto Vincolato, regolato secondo la contrattualistica in uso presso la Banca, è movimentabile solo attraverso disposizioni di bonifico bancario e di Sepa Credit Transfer.

4. Il Conto Vincolato non prevede il rilascio della convenzione assegni, l'emissione di carte di credito e/o di debito, l'operatività dei servizi di home banking o phone banking.

5. Per l'apertura e gestione del Conto Vincolato la Banca osserva integralmente tutte le vigenti disposizioni sulla tenuta dei conti correnti, segnatamente, la disciplina in materia di contrasto al riciclaggio. Il Conto Vincolato è soggetto all'ordinario trattamento fiscale previsto per i conti correnti bancari.

6. Le spese di tenuta conto sono quelle ordinarie applicate dalla Banca per la gestione dei conti correnti, ferma restando la facoltà della stessa Banca di applicare condizioni migliorative.

7. A conclusione dell'investimento, il Beneficiario potrà richiedere alla Banca la restituzione delle somme, da sé medesimo versate sul Conto Vincolato, eccedenti le esigenze di realizzazione dell'investimento agevolato. La Banca procederà alla restituzione delle risorse finanziarie in eccedenza previa acquisizione di "Nullaosta" della CRIAS, trasmesso per conoscenza anche al Beneficiario. CRIAS potrà richiedere al momento della liberatoria, le quote eccedenti erogate a titolo di anticipazioni rispetto alla percentuale di realizzazione effettivamente raggiunta.

9. Qualora il Beneficiario, per errore materiale, versi sul Conto Vincolato somme eccedenti rispetto a quelle necessarie alla copertura della quota di mezzi propri (pari all'importo dell'IVA di ogni singola fornitura e della quota a loro carico) in relazione al singolo stato di avanzamento lavori, la

Banca potrà procedere, anche prima della conclusione dell'investimento, alla restituzione delle risorse finanziarie in eccedenza, previa acquisizione di "Nullaosta" della CRIAS, trasmesso per conoscenza anche al Beneficiario.

#### **ARTICOLO 4**

##### **(Utilizzo del Conto Vincolato)**

1. Il Beneficiario, ai fini dell'apertura del Conto Vincolato, deve presentare alla Banca copia dell'atto di concessione (atto pubblico/scrittura privata) stipulato con la CRIAS, con l'indicazione di tutti gli estremi necessari.
2. Il Beneficiario è tenuto a domiciliare presso la Banca l'erogazione del finanziamento agevolato, dando alla CRIAS comunicazione dell'avvenuta apertura del Conto Vincolato.
3. La comunicazione dell'avvenuta apertura del Conto Vincolato, contenente anche la previsione che tale conto non potrà essere in alcun modo oggetto di modificazioni senza il preventivo consenso della CRIAS, dovrà essere inviata in copia anche alla Banca stessa
4. Il Beneficiario è tenuto a sottoscrivere un mandato irrevocabile di pagamento dei fornitori in favore della Banca presso la quale è stato aperto il suddetto Conto (ALLEGATO B).
5. Ai fini dell'apertura del Conto Vincolato e dell'utilizzo delle somme giacenti sul suddetto conto, la Banca è tenuta esclusivamente ad effettuare un controllo formale dell'esistenza del provvedimento di CRIAS di ammissione alle agevolazioni in favore del Beneficiario. Non compete e non rientra tra le responsabilità della Banca verificare la veridicità dei documenti contabili giustificativi di spesa presentati dal Beneficiario. Sono, inoltre, esclusi oneri di verifica in capo alla Banca sull'effettiva riferibilità di tali documenti contabile alle spese oggetto del programma di investimento agevolato.

#### **ARTICOLO 5**

##### **(Erogazione del finanziamento agevolato)**

1. A seguito della richiesta di erogazione del finanziamento agevolato da parte del Beneficiario, la CRIAS – una volta effettuate le verifiche di cui all'Avviso pubblico – provvede ad erogare la quota di finanziamento agevolato e del contributo, di volta in volta determinata, sul Conto Vincolato del Beneficiario, comunicando, contestualmente alla Banca il nulla-osta a procedere all'erogazione in favore dei fornitori.
2. La comunicazione della CRIAS alla Banca di cui al comma 1, dovrà contenere l'importo delle fatture e delle quote di finanziamento agevolato necessarie per effettuare i pagamenti, nonché l'indicazione dell'IBAN dei fornitori ovvero, in relazione alle fatture ritenute non ammissibili,

l'indicazione dell'iban del beneficiario su cui accreditare le somme da questi precedentemente versate.

3. Anche a fronte di una mancata o ritardata erogazione del finanziamento agevolato per impedimenti di carattere amministrativo, la CRIAS darà comunque comunicazione alla Banca, una volta effettuate le necessarie verifiche, del nulla-osta a procedere al pagamento dei fornitori dei beni di investimento ritenuti ammissibili, indicando importi e IBAN, a condizione che il Beneficiario assicuri la disponibilità sul Conto Vincolato delle somme a tale scopo necessarie. Nel caso in cui gli impedimenti di carattere amministrativo vengano risolti, la CRIAS, verificato l'effettivo pagamento delle fatture con risorse del beneficiario, procede ad erogare la relativa quota di finanziamento agevolato e ne dà comunicazione alla Banca indicando l'IBAN del Beneficiario su cui accreditare le somme relative alle fatture precedentemente pagate.

## **ARTICOLO 6**

### **(Pagamento in favore dei fornitori)**

1. La Banca dispone il bonifico o un Sepa Credit Transfer in favore del fornitore sull'IBAN indicato dalla CRIAS entro massimo 3 (tre) giorni lavorativi dal giorno in cui la stessa eroga la quota di finanziamento agevolato sul Conto Vincolato.

2. Il Beneficiario può richiedere alla CRIAS il pagamento anticipato di specifici fornitori, a valere sui fondi propri, da far confluire sul Conto Vincolato, nelle more dell'erogazione dell'agevolazione spettante. In tal caso, la Banca dispone il suddetto pagamento, previa acquisizione di nullaosta della CRIAS trasmesso per conoscenza anche al Beneficiario.

All'atto dell'erogazione dell'agevolazione, la CRIAS – nella comunicazione alla Banca – indica l'IBAN del Beneficiario sui cui accreditare le somme relative alle fatture precedentemente pagate.

3. In caso di pagamenti in valuta, il Beneficiario è tenuto ad integrare gli eventuali aumenti di spesa, derivanti da fluttuazione dei cambi, eccedenti quanto indicato nel "Nullaosta" della CRIAS, trasmesso per conoscenza anche al Beneficiario.

La Banca dà comunicazione dell'avvenuta disposizione al Beneficiario e alla CRIAS.

## **ARTICOLO 7**

### **(Pignoramento e sequestri del Conto Vincolato)**

1. Eventuali pignoramenti, sequestri o altri vincoli giudiziali apposti sul Conto Vincolato devono essere tempestivamente comunicati dalla Banca alla CRIAS.

**ARTICOLO 8**  
**(Impegni della Banca)**

1. La Banca si impegna a rilasciare in favore del Beneficiario:
- a) L'attestazione riportante le coordinate bancarie e l'intestazione del Conto Vincolato su cui verranno accreditate le agevolazioni concesse;
  - b) Ad ogni richiesta di erogazione, l'estratto conto attestante la presenza sul Conto Vincolato di una disponibilità finanziaria corrispondente all'importo di propria spettanza per la copertura totale del pagamento delle fatture oggetto di richiesta di erogazione;
  - c) A conclusione dell'investimento, un estratto conto del Conto Vincolato relativo all'intero periodo di apertura dello stesso, attestante anche il pagamento dei fornitori dei beni di investimento oggetto dell'ultima quota di agevolazione o, in alternativa, più estratti conto periodici che comunque coprano l'intero periodo di riferimento o una dichiarazione della Banca relativa alla movimentazione del Conto Vincolato.

**ARTICOLO 9**  
**(Operatività)**

1. La Banca si impegna a rendere operativa la presente convenzione entro 30 giorni dalla sottoscrizione della stessa.
2. La Banca può in qualsiasi momento recedere dalla Convenzione, previa formale comunicazione scritta alla CRIAS, senza incorrere in alcuna penale/obbligo di indennizzo. In caso di recesso la Banca ha l'obbligo di portare a termine l'attività in essere con il beneficiario.

**ARTICOLO 10**  
**(Comunicazioni)**

Le comunicazioni tra Banca e la CRIAS avverranno tramite PEC:

CRIAS \_\_\_\_\_

BANCA \_\_\_\_\_.

**ARTICOLO 11**  
**(Foro competente)**

Le Parti convengono che foro competente a dirimere tutte le eventuali controversie che dovessero sorgere tra loro nella interpretazione, esecuzione ed applicazione della presente Convenzione è esclusivamente quello di Catania.

Le Parti si impegnano comunque, in caso di controversia, ad esperire un previo tentativo di conciliazione.

**ARTICOLO 12**

**(Rinvio a norme)**

1. Per tutto quanto non previsto nella presente Convenzione si applicano le norme del Codice civile.

**ARTICOLO 13**

**(Recesso)**

1. La facoltà di recesso dalla presente Convenzione da parte di uno dei contraenti potrà essere esercitata, con adeguata motivazione, con un preavviso di almeno 2 mesi, salvo quanto disposto al precedente art. 8.2.

Catania, \_\_\_\_\_

ALLEGATO A  
AVVISO PUBBLICO

*(inserire ultima versione avviso pubblico)*



UNIONE EUROPEA



REPUBBLICA  
ITALIANA



REGIONE SICILIANA  
ASSESSORATO  
ATTIVITA' PRODUTTIVE



**PO FESR Sicilia 2014-2020**

**Azione 3.1.1.08a**

**AVVISO PUBBLICO**

**Fondo per la ripresa – Artigiani**

Finanziamenti a tasso agevolato e contributi a fondo perduto per investimenti finalizzati a migliorare la competitività.

*L.R. n.9 del 12 maggio 2020, articolo 10, commi 9 e 10 e s.m.i.*

**CUP G69J20002720001**

**ottobre 2022**

## INDICE

ART. 1 OBIETTIVI, DOTAZIONE FINANZIARIA E INTENSITA' DI AIUTO	pag.2
ART. 2 PRINCIPALI RIFERIMENTI NORMATIVI	pag.2
ART. 3 SOGGETTI BENEFICIARI E REQUISITI	pag.4
ART. 4 INVESTIMENTI AMMISSIBILI	pag.4
ART. 5 SPESE NON AMMISSIBILI	pag.5
ART. 6 DIVIETO DI CUMULO	pag.6
ART. 7 PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE	pag.6
ART. 8 ISTRUTTORIA E VALUTAZIONE DELLE DOMANDE	pag.6
ART. 9 CONCESSIONE DELLE AGEVOLAZIONI	pag.7
ART. 10 CONDIZIONI E GARANZIE DEL FINANZIAMENTO	pag.7
ART. 11 PROCEDIMENTO DI EROGAZIONE DELLE AGEVOLAZIONI	pag.8
ART. 12 OBBLIGHI DELLE IMPRESE AGEVOLATE	pag.8
ART. 13 CONTROLLI	pag.9
ART. 14 VARIAZIONI ALL'INVESTIMENTO	pag.10
ART. 15 PROROGHE	pag.10
ART. 16 REVOCHE	pag.10
ART. 17 RINUNCIA ALLE AGEVOLAZIONI	pag.11
ART. 18 INFORMAZIONE E PUBBLICITA' E COMUNICAZIONE DEI RISULTATI	pag.11
ART. 19 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI	pag.12
ART. 20 RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	pag.12
ART. 21 FORME DI TUTELA GIURISDIZIONALE	pag.12
ART. 22 INFORMAZIONI E CONTATTI	pag.12
ART. 23 RINVIO	pag.13
ART. 24 DISPONIBILITA' FORMAT	pag.13
ALLEGATO 1	pag.14

## ART.1 - OBIETTIVI, DOTAZIONE FINANZIARIA E INTENSITA' DI AIUTO

1. Il presente Avviso intende agevolare investimenti da realizzarsi nel territorio della Regione Sicilia, da parte delle imprese artigiane, finalizzati a migliorare la competitività, favorendo l'introduzione di soluzioni innovative e migliorando le strategie commerciali, in conformità alle disposizioni comunitarie e/o nazionali e/o regionali vigenti in materia e specificatamente ai sensi del Regolamento UE n. 1407/2013 "*de minimis*", così modificato dal Regolamento UE n.972/2020.
2. La dotazione finanziaria disponibile, al netto degli oneri di gestione, come stabilito dalla deliberazione n. 193 del 28/04/2021 della Giunta Regionale, è pari a € **34.000.000,00 (trentaquattromilioni/00) a valere sull'Asse 3, Azione 3.1.1\_08a del PO FESR Sicilia 2014/2020 cofinanziato dal Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR).**
3. Le risorse finanziarie potranno essere incrementate con apposito provvedimento dell'Amministrazione regionale. Parimenti, Crias, di concerto con l'Amministrazione regionale, si riserva la facoltà di aprire successive finestre temporali al fine di consentire l'invio di nuove domande di agevolazione.
4. Gli aiuti di cui al presente Avviso sono concessi nella forma di finanziamento a tasso agevolato di intensità fino all'80% della spesa ritenuta ammissibile e di contributi a fondo perduto di intensità pari al 20% del finanziamento concesso fino ad un massimo di euro 5.000,00<sup>1</sup>, nel rispetto dei limiti di cumulabilità di cui al successivo art. 6.

## ART.2 - PRINCIPALI RIFERIMENTI NORMATIVI

L'avviso è emanato in attuazione della normativa comunitaria, nazionale e regionale e dei relativi provvedimenti amministrativi attuativi, ai quali i beneficiari dovranno conformarsi:

- Comunicazione della Commissione dell'Unione Europea C (2020) 1863 final del 19 marzo 2020 ad oggetto: "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID";
- Comunicazione della Commissione dell'Unione Europea C (2020) 2215 final del 03 aprile 2020 ad oggetto: "Modifica del quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19";
- Comunicazione della Commissione dell'Unione Europea C (2020) 3156 final del 08 maggio 2020 ad oggetto: "Seconda modifica del quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19";
- Atto di approvazione CE C(2020) 3482 final del 21 maggio 2020;
- Comunicazione della Commissione 2020 C218/03 del 29 giugno 2020 "Terza modifica del quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19";

---

<sup>1</sup> A titolo di esempio: Spesa ammessa € 30.000,00 – Finanziamento € 24.000,00, Contributo € 4.800,00

**Totale agevolazione € 28.800,00**

- Comunicazione della Commissione C(2020)7127 final del 13 ottobre 2020 “Quarta modifica del quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19”;
- Comunicazione C(2021) 564 final del 28 gennaio 2021 “Quinta modifica del quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza della COVID-19”;
- Legge regionale 12 maggio 2020 n.9;
- Legge regionale 04 marzo 2021 n.6;
- Delibera della Giunta Regionale n. 267 del 10 novembre 2015, di approvazione definitiva del PO FESR Sicilia 2014/2020, approvato dalla Commissione Europea con decisione CE(2015) 5904 del 17 agosto 2015;
- Delibera della Giunta Regionale n. 325 del 06 agosto 2020, di approvazione della modifica al PO FESR 2014/2020 “Legge regionale n. 9 del 12 maggio 2020, art.5, comma 2-Riprogrammazione PO FESR Sicilia 2014/2020 per effetto della pandemia da Covid 19”;
- Delibera della Giunta Regionale n. 367 del 03 settembre 2020 “Programma Operativo FESR Sicilia 2014/2020. Modifica del Documento di Programmazione Attuativa 2019-2021 e del Documento ‘Requisiti di ammissibilità e criteri di selezione’ a seguito della riprogrammazione per effetto della pandemia da Covid 19 ex legge regionale 12 maggio 2020 n.9”;
- Regolamento (UE) n. 1303/2013 Artt. 67 – 70;
- Regolamento (UE) n. 1301/2013 Art. 3;
- D.P.R. 3 ottobre 2008, n. 196 modificato dal Decreto Legislativo 10 agosto 2018, n. 101;
- D.P.R. 5 febbraio 2018, n. 22.
- Decreto del Dirigente Generale del Dipartimento regionale della Programmazione n. 684 del 30 ottobre 2020 di approvazione del “Manuale per l’attuazione del programma operativo FESR Sicilia 2014/2020, versione ottobre 2020”;
- Manuale dei controlli di primo livello attualmente vigente;
- Sistema di gestione e controllo Si.Ge.Co. attualmente vigente;
- Delibera della Giunta Regionale n. 578 del 15 dicembre 2020 con la quale è stata approvata la base giuridica delle Azioni 3.1.1\_08a e 3.1.1\_08b del PO FESR Sicilia 2014/2020 ex art. 10, commi 9 e 10, della Legge regionale n. 9 del 12 maggio 2020;
- Delibera della Giunta Regionale n. 193 del 28 aprile 2021 con la quale è stata modificata la base giuridica delle Azioni 3.1.1\_08a e 3.1.1\_08b del PO FESR Sicilia 2014/2020, in ragione della modifica comma 9 dell’art. 10 della Legge regionale n.9 del 12 maggio 2020, prevista dall’art.8 della Legge regionale n.6 del 04 marzo 2021;

- Decreto del Dirigente Generale del Dipartimento delle Attività Produttive n.1076/8s del 30/06/2021 di approvazione della pista di controllo dell'azione 3.1.1\_08a;
- Delibera della Giunta Regionale n. 304 del 16 giugno 2022 con la quale è stata modificata la base giuridica delle Azioni 3.1.1\_08a del PO FESR Sicilia 2014/2020 ex art. 10, commi 9 e 10, della Legge regionale n. 9 del 12 maggio 2020

### **ART.3 -SOGGETTI BENEFICIARI E REQUISITI**

1. Possono presentare domanda le imprese artigiane, attive, aventi sede operativa in Sicilia, classificate come microimprese ai sensi dell'allegato 1, articolo 2, del Regolamento UE n. 651/2014, che alla data di presentazione della domanda, possiedono i requisiti previsti dal "Documento requisiti di ammissibilità e criteri di selezione del PO Fesr Sicilia 2014/2020".
2. I soggetti di cui al comma 1 devono inoltre, alla data di presentazione della domanda e di erogazione delle agevolazioni:
  - a) avere, al 31 dicembre 2019, un numero di addetti (ULA) non superiore a 5 ed utili netti non superiori ad € 30.000,00, risultanti dall'ultimo bilancio depositato o dall'ultima dichiarazione fiscale presentata (nel caso di imprese costituite successivamente al 1° gennaio 2019, da altra idonea documentazione, anche mediante autocertificazione);
  - b) non trovarsi in una delle condizioni di difficoltà così come le stesse sono definite all'Art. 2, punto 18 lett. da a) ad e) del regolamento (UE) n. 651/2014;
  - c) trovarsi nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non essendo in stato di liquidazione o scioglimento e non essendo sottoposte a procedure di fallimento, liquidazione coatta amministrativa e amministrazione controllata;
  - d) non trovarsi nelle condizioni che non consentono la concessione delle agevolazioni ai sensi dell'art. 67 del D.lgs. n.159 del 06 settembre 2011 (codice antimafia);
  - e) essere in regola con gli obblighi contributivi e previdenziali;
  - f) non essere destinatario di un ordine di recupero pendente a seguito di una decisione di recupero della Commissione che dichiara un aiuto illegale e incompatibile con il mercato comune.

### **ART.4 – INVESTIMENTI E SPESE AMMISSIBILI**

1. Il costo totale ammissibile del progetto non può essere inferiore a € 10.000,00 (diecimila/00) e superiore a € 200.000,00 (duecentomila/00). Tali importi devono intendersi IVA esclusa.
2. Gli investimenti ammissibili devono essere finalizzati a:
  - incrementare la produzione;
  - introdurre innovazioni di processo e/o di prodotto;
  - introdurre innovazioni tecnologiche;

- fornire una formazione specialistica al personale.

3. Le spese ammissibili devono riguardare una delle seguenti tipologie:

- a) acquisto macchinari/attrezzature/arredi/impianti, nuovi di fabbrica, necessari al ciclo produttivo dell'impresa artigiana;
- b) ristrutturazione e manutenzione del laboratorio (migliorie del laboratorio, ristrutturazioni edilizie, restauro, manutenzione straordinaria, adeguamento locali alle misure anti-covid);
- c) acquisto di software/brevetti/licenze e soluzioni tecnologiche, necessarie allo svolgimento dell'attività, spese di avvio dell'attività in franchising, non chiavi in mano (diritto d'ingresso (entry fee) e primi sei mesi di royalties in quota fissa versate dall'affiliato per l'utilizzo del software, del marchio e del know how).
- d) acquisti per la realizzazione e/o implementazione di strategie di marketing e azioni commerciali;
- e) formazione specialistica del personale collegata agli investimenti di cui alle lettere a), c) e d).

4. Ai fini dell'ammissibilità delle spese, i beni di cui alle lettere a), c), d), ed e), devono soddisfare le seguenti condizioni:

- essere utilizzati esclusivamente nel laboratorio oggetto dell'investimento;
- essere considerati ammortizzabili e iscritti nel libro cespiti;
- non essere acquistati tramite locazione finanziaria e/o patto di riservato dominio a norma dell'art. 1523 del codice civile;
- essere acquistati da terzi a condizioni di mercato, senza che l'acquirente sia in posizione tale da esercitare il controllo sul venditore e viceversa, ovvero essere forniti all'impresa dai soci o dagli amministratori dell'impresa stessa o dai loro coniugi o parenti e affini entro il secondo grado;
- rimanere nella disponibilità dell'impresa per tutta la durata dell'ammortamento.

5. I singoli titoli di spesa devono essere di importo superiore ad € 249,99(duecentoquarantanove/99).

6. L'avvio dei lavori<sup>2</sup> per la realizzazione del progetto non può avere luogo prima della presentazione della domanda di agevolazione.

---

<sup>2</sup> Si applica la definizione di "avvio dei lavori" di cui all'Art. 2 punto 23 del regolamento (UE) n.651/2014 che si seguito si riporta: "avvio dei lavori: "la data di inizio dei lavori di costruzione relativi all'investimento oppure la data del primo impegno giuridicamente vincolante ad ordinare attrezzature o di qualsiasi altro impegno che renda irreversibile l'investimento, a seconda di quale condizione si verifichi prima. L'acquisto di terreno e i lavori preparatori quali la richiesta di permessi o la realizzazione di studi di fattibilità non sono considerati come avvio dei lavori. In caso di acquisizioni, per «avvio dei lavori» si intende il momento di acquisizione degli attivi direttamente collegati allo stabilimento acquisito".

7. Sono considerate ammissibili le spese sostenute dal giorno successivo alla data di presentazione della domanda e concluse entro 12 mesi dalla data di ricezione della comunicazione del provvedimento di accoglimento.

### **ART.5 - SPESE NON AMMISSIBILI**

Non sono, in ogni caso, ammissibili:

- forniture con “contratto chiavi in mano”;
- commesse interne di lavorazione;
- i costi relativi alla locazione di attivi materiali ed immateriali<sup>3</sup>;
- i lavori in economia;
- l'imposta sul valore aggiunto;
- gli interessi passivi;
- le spese sostenute mediante forme di pagamento non riconducibili al conto dedicato intestato all'impresa beneficiaria;
- le commissioni per operazioni finanziarie;
- le perdite di cambio e altri oneri meramente finanziari;
- le ammende e le penali;
- le spese di rappresentanza.

### **ART.6 - DIVIETO DI CUMULO**

Sulle agevolazioni eventualmente concesse vige il divieto di doppio finanziamento, ma resta consentita la possibilità di cumulare fonti finanziarie differenti a copertura di diverse quote parti dell'investimento (a condizione che tale sostegno non copra lo stesso costo).

### **ART.7 - PRESENTAZIONE DOMANDE**

1. Le domande, complete della scheda progettuale, pena l'irricevibilità, dovranno essere inoltrate esclusivamente via web avvalendosi della piattaforma dedicata alle agevolazioni accessibile dal sito <http://www.crias.it>, secondo le procedure ivi indicate.
2. Le domande devono essere presentate a partire dalle ore 11:00:00 del 07 settembre 2021 sino al raggiungimento di richieste per un importo pari al 125% della dotazione di cui all'art.1. Qualora le date di inizio o di scadenza per la presentazione della domanda sulla piattaforma, dovessero coincidere con un giorno festivo (domenica o altre festività) o con il sabato, le suindicate date si intendono automaticamente posticipate/prorogate al primo giorno lavorativo utile;
3. La domanda deve essere firmata digitalmente ed è resa nella forma dell'autocertificazione, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e con le responsabilità previste dagli artt. 75 e 76 dello stesso Decreto.

---

<sup>3</sup>Definiti all'art 2 punti 29 e 30 del regolamento UE n.651/2014

## **ART.8 - ISTRUTTORIA E VALUTAZIONE DOMANDE**

1. Le domande sono valutate tramite procedimento valutativo a sportello, ai sensi dell'art.5 del D. Lgs. n.123/1998, e si baserà sui requisiti definiti dal presente avviso.
2. Crias potrà formulare all'impresa richiedente una sola esaustiva richiesta di chiarimenti e/o integrazione (soccorso istruttorio<sup>4</sup> art.6 Legge 241/90) concedendo 10 giorni di tempo per rispondere.
3. Gli investimenti delle domande che presentano rispondenza ai requisiti di ammissibilità sono valutati sulla base dei criteri di valutazione di cui all'allegato n.1, attraverso l'attribuzione di un punteggio.

## **ART.9 - CONCESSIONE DELLE AGEVOLAZIONI**

1. A seguito dell'istruttoria, il Consiglio di Amministrazione Crias approva le domande ammissibili e non ammissibili, dandone comunicazione alle imprese tramite pec.
2. L'investimento sarà sottoposto a collaudo
3. La concessione delle agevolazioni previste dal presente Avviso (finanziamento/contributo a fondo perduto) si perfeziona con la stipula di un contratto di finanziamento, per atto pubblico o scrittura privata autenticata.
4. Ai fini della stipula del contratto di finanziamento, l'impresa è tenuta a trasmettere, tramite la piattaforma dedicata, i documenti di spesa che dettagliano l'investimento e l'ulteriore documentazione necessaria per il perfezionamento del contratto, espressamente indicata sul sito Crias.
5. L'elenco delle imprese che hanno sottoscritto il contratto di finanziamento è pubblicato sul sito [www.crias.it](http://www.crias.it).

## **ART.10 -CONDIZIONI E GARANZIE DEL FINANZIAMENTO**

1. L'ammortamento del finanziamento è commisurato all'importo concesso e alla sua destinazione ed ha una durata massima di 120 mesi di cui 12 di preammortamento.
2. Il rimborso avviene mediante addebiti diretti mensili sul conto corrente indicato dall'impresa nella domanda.
3. Il finanziamento è garantito, a secondo del programma di spesa approvato, nei seguenti modi:
  - a. dal privilegio sui beni oggetto di investimento

---

<sup>4</sup> Il soccorso istruttorio ha l'obiettivo di consentire la regolarizzazione della documentazione e delle dichiarazioni presentate dal richiedente. L'UCO, in questi casi trasmette una nota di richiesta di integrazioni documentali, assegnando per il riscontro il termine perentorio di dieci giorni. Si evidenzia che i requisiti richiesti dal presente Avviso devono comunque essere posseduti al momento della presentazione della domanda di aiuto. Con l'applicazione del predetto istituto del soccorso istruttorio si intende unicamente impedire l'esclusione di una domanda in ragione di irregolarità e carenze puramente formali.

- b. da ipoteca da iscrivere sui laboratori oggetto di ristrutturazioni o manutenzioni edilizie o su altro immobile offerto in garanzia (nell'ipotesi di spese di ristrutturazione (lettera b punto 3 art. 4) di importo uguale o superiore a €. 50.000,00)
- c. da ipoteca da iscrivere sui laboratori oggetto di ristrutturazioni o manutenzioni edilizie o su altro immobile offerto in garanzia (nell'ipotesi di spese di ristrutturazione (lettera b punto 3 art. 4) di importo inferiore a €. 50.000,00, ma superiore al 49% del totale programma di spesa approvato)
- d. da pegno non possessorio, (nell'ipotesi di spese immateriali (lettera c, d, e, f punto 3 art. 4) di importo uguale o superiore a €. 50.000,00)
- e. da pegno non possessorio (nell'ipotesi di spese immateriali (lettera c, d, e, f punto 3 art. 4) di importo inferiore a €. 50.000,00, ma superiore al 49% del totale programma di spesa approvato).

4. Il tasso da applicare sul finanziamento è pari al 40% del tasso di riferimento (tasso base), vigente al momento dell'ammissione dell'agevolazione (cioè dalla data di delibera di concessione da parte del CdA Crias), maggiorato dei margini stabiliti dalla comunicazione della Commissione sulla revisione del metodo di fissazione dei tassi di riferimento e di autorizzazione. Il tasso si riduce al 30% nei casi di giovani imprenditori o società cooperative.

5. Qualora il beneficiario intenda richiedere l'erogazione delle agevolazioni, ai sensi del successivo comma 4 dell'art. 11, è tenuto ad aprire presso una delle banche aderenti alla convenzione, il cui elenco è disponibile sul sito [www.crias.it](http://www.crias.it), un conto corrente vincolato; assicurando la disponibilità sul medesimo conto delle risorse finanziarie di propria competenza, necessarie ai fini della presentazione delle richieste di erogazione a valere sui titoli di spesa non ancora quietanzati. Le modalità di funzionamento del conto corrente vincolato sono regolamentate da apposita convenzione, il cui format è presente sul sito istituzionale dell'ente [www.crias.it](http://www.crias.it).

## **ART.11 - PROCEDIMENTI DI EROGAZIONE DELLE AGEVOLAZIONI**

1. Dopo il consolidamento delle garanzie prestate con contratto di finanziamento, l'erogazione delle agevolazioni avviene in un massimo di due tranches, su richiesta dell'impresa beneficiaria inoltrata tramite la piattaforma dedicata allegando la documentazione elencata sul sito Crias, secondo le modalità di seguito riportate:

- a) **erogazione a titolo di anticipazione** del 40% dell'importo del finanziamento concesso, previa presentazione di fideiussione bancaria/assicurativa, che garantisca la quota di finanziamento oggetto di anticipazione, redatta secondo il fac-simile pubblicato sul sito Crias;
- b) **erogazione a titolo di Sal** dal 15% al 80% degli investimenti ammessi ad agevolazione;
- c) **erogazione a titolo di Saldo finale** del finanziamento concesso.

2. L'erogazione del contributo a fondo perduto avverrà in unica soluzione e sarà accreditato con la prima erogazione del finanziamento.

3. Al fine dell'ammissibilità dei titoli di spesa, per consentire la tracciabilità dei pagamenti, questi

dovranno essere regolati esclusivamente a mezzo bonifico bancario, tratto da un conto corrente intestato al soggetto beneficiario dedicato all'investimento.

4. L'erogazione dell'agevolazione potrà anche avvenire sulla base di presentazione di fatture di acquisto non quietanzate. I pagamenti delle relative fatture saranno effettuati tramite il conto corrente vincolato, a seguito del versamento sullo stesso conto delle agevolazioni da parte di CRIAS e della corrispondente quota di costo ed IVA a carico del beneficiario. A tal fine l'impresa dovrà trasmettere, unitamente alla richiesta di erogazione:

- Estratto conto che attesti la presenza sul conto corrente vincolato di una disponibilità finanziaria corrispondente all'importo del costo a carico dell'impresa e dell'IVA relativa ai beni oggetto di erogazione;
- Comunicazioni (con firma digitale) dei singoli fornitori, riportante gli estremi delle forniture, le proprie coordinate bancarie (IBAN) e l'impegno a trasmettere una volta ricevuto il pagamento atto di quietanza per le forniture saldate.

## **ART.12 -OBBLIGHI DELLE IMPRESE AGEVOLATE**

Le Imprese beneficiarie, pena la revoca delle agevolazioni, sono obbligate a:

- a) rispettare il vincolo di stabilità dell'operazione, di cui all'Art. 71 del regolamento n.1303/2013 per i successivi 3 anni dal pagamento finale al beneficiario ovvero nel caso di:
  - i) cessazione o rilocalizzazione di un'attività produttiva al di fuori dell'area del programma, oppure di ii) modifica sostanziale che alteri la natura, gli obiettivi o le condizioni di attuazione dell'operazione, con il risultato di comprometterne gli obiettivi originari;
- b) rispettare le disposizioni di cui alla lettera b) dell'art. 125 del regolamento (UE) n.1303/2013 (contabilità separata) nella gestione delle somme trasferite da Crias a titolo di finanziamento e contributo a valere sulle risorse del Programma;
- c) garantire il rispetto delle norme applicabili in materia di informazione e pubblicità del finanziamento e del contributo dell'intervento, secondo quanto in merito previsto al punto 2.2 dell'Allegato XII del regolamento (UE) n.1303/2013, nonché da quanto alle disposizioni del Capo II del regolamento di Esecuzione (UE) n.821/2014 (artt. 3, 4 e 5);
- d) consentire ed agevolare ispezioni, controlli e verifiche in loco;
- e) accettare e rispettare le condizioni stabilite nel contratto di finanziamento e suoi allegati;
- f) richiedere a Crias l'autorizzazione preventiva per eventuali variazioni dell'investimento, con le modalità prescritte all'art.14;
- g) rispettare le tempistiche previste per il completamento dell'investimento, salvi i casi riportati nel paragrafo "proroghe" art. 15;
- h) non ricevere, né richiedere altre agevolazioni sulle spese oggetto del finanziamento;
- i) curare la conservazione di tutti gli elaborati tecnici e della documentazione amministrativa e contabile dell'intervento, separata, o separabile mediante opportuna codifica, dagli altri

atti amministrativi generali. Detta archiviazione deve essere accessibile senza limitazioni ai fini di controllo alle persone ed agli organismi aventi diritto e deve essere conservata per un periodo di tre anni a decorrere dal 31 dicembre successivo alla presentazione dei conti nei quali sono incluse le spese finali dell'operazione completata;

- j) fornire secondo le modalità e i tempi definiti da Crias i dati e le informazioni relativi al monitoraggio finanziario, economico, fisico e procedurale, nel rispetto delle disposizioni applicabili in materia di Fondi SIE;
- k) applicare e rispettare le norme in materia di contrasto al lavoro non regolare;
- l) rispettare le disposizioni in materia di cumulo.

### **ART.13 - CONTROLLI**

1. Nel corso dell'intero procedimento per la concessione ed erogazione delle agevolazioni, nonché per tutta la durata degli obblighi previsti a carico delle imprese agevolate, possono essere previsti controlli e verifiche sull'avanzamento finanziario, procedurale e fisico dell'investimento, oltre che il rispetto degli obblighi previsti dalla normativa vigente, nonché dal presente Avviso e sulla veridicità delle dichiarazioni e informazioni prodotte dall'impresa agevolata.
2. A tal fine, le Imprese devono conservare e rendere disponibile la documentazione relativa all'intervento, ivi compresi tutti i giustificativi di spesa, nonché a consentire le verifiche *in loco*, a favore delle autorità di controllo regionali, nazionali e UE.
3. In caso di verifica, in sede di controllo, del mancato pieno rispetto delle discipline UE, nazionali e regionali, anche se non penalmente rilevanti, Crias procederà alla revoca del contributo e al recupero delle eventuali somme già erogate.

### **ART.14 - VARIAZIONI ALL'INVESTIMENTO**

1. Ciascun beneficiario nel corso dell'attuazione può richiedere, per una sola volta, la variazione del piano di investimenti approvato, presentando istanza a Crias attraverso il modello scaricabile dal sito [www.crias.it](http://www.crias.it) e, successivamente all'ottenimento dell'autorizzazione, accedendo alla piattaforma dedicata per modificare il piano di spesa.
2. La variazione del piano di investimenti, sia per quanto riguarda la tipologia delle spese che per l'importo delle stesse, richiesta dopo la stipula del contratto di finanziamento, comporta la stipula di un atto modificativo.
3. Crias procederà ad istruire la richiesta di variazione seguendo lo stesso iter previsto all'articolo 8.

### **ART.15 - PROROGHE**

1. Le richieste, motivate, di proroga dei termini relativi alla conclusione dell'investimento, sono ammesse una sola volta e vanno inoltrate non oltre 60 giorni prima della scadenza del termine previsto.
2. L'accoglimento della richiesta di proroga da parte di Crias determina la concessione di uno slittamento del termine della durata massima di 6 mesi e, in tale ipotesi, non sarà necessario

procedere all'atto modificativo.

## **ART.16 -REVOCHE**

1. Sono motivi di revoca totale delle agevolazioni concesse, oltre al mancato rispetto degli obblighi indicati all'articolo 12:

- a) la mancanza o la perdita dei requisiti di ammissibilità, nel periodo intercorrente tra la presentazione della domanda di agevolazione e la fine del terzo anno successivo al completamento dell'investimento;
- b) l'inerzia, intesa come mancata realizzazione dell'intervento o mancata rendicontazione delle spese nei termini;
- c) la realizzazione dell'investimento in difformità da quella autorizzata;
- d) l'assoggettamento a procedure di fallimento o altra procedura concorsuale;
- e) l'accertata violazione, in via definitiva, da parte degli organismi competenti, degli obblighi applicabili in materia di sicurezza degli ambienti di lavoro, di rispetto dei contratti collettivi di lavoro e in materia previdenziale ed assicurativa;
- f) l'indebita percezione dell'agevolazione per carenza dei requisiti essenziali o per irregolarità della documentazione prodotta comunque imputabili al beneficiario e non sanabili;
- g) l'indebita percezione dell'agevolazione accertata in sede di controlli effettuati dagli organi di polizia giudiziaria preposti e comunicata all'Amministrazione regionale;
- h) l'accertata indebita percezione dell'agevolazione con provvedimento definitivo (dolo o colpa grave);
- i) gli altri casi previsti nell'atto di finanziamento, nonché dalle norme vigenti;
- j) il caso in cui le agevolazioni siano state concesse sulla base di dati, notizie o dichiarazioni rese false, inesatte o reticenti ai sensi del D.P.R. 445/2000 e ss.mm.ii., ferme restando le conseguenze previste dalle norme penali vigenti in materia;
- k) Il mancato pagamento di almeno quattro rate del finanziamento concesso.

2. La delibera di revoca assunta dal Consiglio di Amministrazione Crias costituisce in capo a Crias il diritto ad esigere l'immediato recupero del contributo concesso ed erogato, maggiorato degli interessi legali calcolati dal momento dell'erogazione. Crias, in attuazione degli artt. 7 ed 8 della legge n. 241/90 e ss.mm.ii., comunica alle imprese beneficiarie l'avvio della procedura di contestazione (con indicazioni relative: all'oggetto del procedimento promosso, alla persona responsabile del procedimento, all'ufficio presso cui si può prendere visione degli atti) e assegna alle imprese destinatarie della comunicazione un termine di trenta giorni, decorrente dalla ricezione della comunicazione stessa, per presentare eventuali controdeduzioni. Qualora Crias ritenga fondati i motivi che hanno portato all'avvio della suddetta procedura, procede alla predisposizione e all'emissione del provvedimento di revoca, fissando i termini per la restituzione da parte dell'impresa delle somme dovute.

3. Decorsi infruttuosamente i termini fissati per la restituzione delle somme, qualora le imprese beneficiarie non abbiano corrisposto quanto dovuto, si procederà con l'escussione della polizza

fideiussoria, ove attivata, o con l'avvio delle procedure di recupero coattivo delle somme dovute.  
4. Alla procedura di revoca Crias applica la legge n.241/90 e ss.mm.ii..

### **ART.17 - RINUNCIA ALLE AGEVOLAZIONI**

È sempre possibile per le imprese artigiane rinunciare alle agevolazioni richieste e/o concesse inviando apposita comunicazione a mezzo pec a Crias.

### **ART.18 – INFORMAZIONE E PUBBLICITA' E COMUNICAZIONE DEI RISULTATI**

1. Per ciascun intervento che usufruisca del contributo previsto dal presente Avviso, il beneficiario è tenuto ad informare i terzi in modo chiaro che l'operazione in corso di realizzazione è stata selezionata nell'ambito del PO FESR Sicilia 2014/2020 e che l'intervento viene realizzato con il concorso di risorse del Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR), dello Stato Italiano e della Regione Siciliana. In particolare, in applicazione del regolamento (UE) n. 1303/2013, i soggetti beneficiari delle risorse del presente Avviso dovranno obbligatoriamente riportare, su qualsiasi documento, sito web, comunicazione (a valenza esterna) riguardante il progetto finanziato, una indicazione da cui risulti che l'operazione è finanziata nell'ambito del PO FESR 2014/2020 della Regione Siciliana con il concorso di risorse comunitarie del FESR, dello Stato italiano e della Regione Siciliana.
2. In particolare, dovrà essere applicato apposito contrassegno al bene finanziato da cui risulti che la realizzazione è stata sostenuta con il finanziamento del PO FESR 2014/2020 della Regione Siciliana.
3. Ai sensi dell'art 115 del regolamento (UE) n.1303/2013, i soggetti ammessi a finanziamento ed a contributo, in caso di accettazione dello stesso, saranno inclusi nell'elenco dei beneficiari pubblicato a norma di detto regolamento.

### **ART.19 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI**

1. I dati personali forniti dai beneficiari saranno trattati esclusivamente per le finalità dell'Avviso e per scopi istituzionali, secondo correttezza, nel rispetto del Decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196, anche con l'ausilio di mezzi elettronici e comunque automatizzati.
2. Il responsabile del trattamento dei dati per Crias è il Direttore Generale pro-tempore dell'Ente.
3. Qualora Crias dovesse avvalersi di altri soggetti per l'espletamento delle operazioni relative al trattamento, l'attività di tali soggetti sarà in ogni caso conforme alle disposizioni di legge in materia. Per tali finalità, i dati personali potranno essere comunicati a soggetti terzi, che li gestiranno quali responsabili del trattamento, esclusivamente per le finalità stesse.
4. In ogni momento l'interessato potrà esercitare i suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento, ai sensi dell'art. 7 del Decreto legislativo n. 196/2003.

### **ART.20 – RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO**

1. Il responsabile del procedimento, ai sensi della Legge n. 241/90 e ss.mm.ii. è il dott. Guida

Gianluca – funzionario Crias.

2. Il diritto di accesso agli atti e documenti del procedimento oggetto del presente Avviso può essere esercitato, mediante richiesta scritta motivata al responsabile del procedimento anche attraverso l'indirizzo di posta elettronica: [fondoripresaartigiani@pec.crias.eu](mailto:fondoripresaartigiani@pec.crias.eu).

### **ART.21 – FORME DI TUTELA GIURISDIZIONALE**

1. Avverso l'Avviso e i provvedimenti attuativi relativi al procedimento di concessione del contributo i soggetti interessati potranno:

- a) presentare ricorso al TAR Sicilia, entro 60 giorni dalla pubblicazione, dalla ricezione o, comunque, dalla conoscenza del provvedimento lesivo;
- b) presentare in alternativa ricorso straordinario al Presidente della Regione Siciliana, ai sensi dell'art. 23 dello Statuto approvato con Regio Decreto Legislativo n. 455 del 15 maggio 1946, entro 120 giorni dalla pubblicazione, dalla ricezione o, comunque, dalla conoscenza del provvedimento lesivo;

### **ART.22 – INFORMAZIONI E CONTATTI**

1. Per informazioni e chiarimenti sull'Avviso e sulle relative procedure è possibile contattare Crias ai seguenti recapiti:

Indirizzo email: [helpdesk.fondoripresaartigiani@crias.eu](mailto:helpdesk.fondoripresaartigiani@crias.eu)

Numeri telefonici: 095 7341913.

2. È possibile pure visionare l'Help desk dedicato consultabile sul sito Crias

**3. Le informazioni e i chiarimenti potranno essere richiesti fino a tre giorni prima della data di scadenza dell'Avviso.**

### **ART.23 – RINVIO**

Per quanto non espressamente previsto, si richiamano tutte le norme applicabili in materia, nonché le disposizioni impartite dall'UE.

### **ART. 24 – DISPONIBILITA' FORMAT**

I format saranno disponibili sul sito [www.crias.it](http://www.crias.it) in una pagina dedicata a partire dal 19 luglio 2021.

## ALLEGATO 1

GRIGLIA DI VALUTAZIONE PROGETTI					
Criteri		Sotto criteri e modalità di attribuzione		Punteggio max	
<b>A</b>	<i>Adeguatezza dei soggetti proponenti in relazione al tipo di investimento</i>	A.1)	Coerenza dell'attività svolta dal soggetto proponente rapportata agli investimenti proposti	ASSENTE	0
				<b>PRESENTE</b>	<b>20</b>
<b>B</b>	<i>Qualità tecnica degli investimenti proposti</i>	B.1)	Coerenza degli investimenti proposti con la finalità di incremento della competitività	ASSENTE	0
				<b>PRESENTE</b>	<b>5</b>
		B.2)	Capacità degli investimenti proposti di favorire l'introduzione di soluzioni produttive innovative	ASSENTE	0
				<b>PRESENTE</b>	<b>10</b>
		B.3)	Capacità degli investimenti proposti di favorire l'introduzione di strategia commerciali e di marketing innovative	ASSENTE	0
				<b>PRESENTE</b>	<b>10</b>
		B.4)	Attivazione di formazione specialistica funzionale ai nuovi investimenti	ASSENTE	0
				<b>PRESENTE</b>	<b>5</b>
<b>C</b>	<i>Grado di innovazione della proposta progettuale</i>	C.1)	Capacità degli investimenti proposti di favorire lo sviluppo di nuovi servizi da offrire alla clientela	ASSENTE	0
				<b>PRESENTE</b>	<b>10</b>
		C.2)	Capacità degli investimenti proposti di favorire lo sviluppo di nuovi prodotti da offrire alla clientela	ASSENTE	0
				<b>PRESENTE</b>	<b>10</b>
<b>D</b>	<i>Contributo all'adeguamento delle pressioni ambientali, attraverso gli investimenti</i>	D.1)	Capacità degli investimenti di apportare risparmio energetico	ASSENTE	0
				<b>PRESENTE</b>	<b>5</b>
		D.2)	Capacità degli investimenti di apportare riduzione di emissioni in atmosfera e alla produzione di rifiuti	ASSENTE	0
				<b>PRESENTE</b>	<b>5</b>
<b>E</b>	<i>Contributo all'adeguamento misure anti Covid 19</i>	E.1)	Adeguamento locali misure anti Covid 19	ASSENTE	0
				<b>PRESENTE</b>	<b>20</b>

Sono ritenute ammissibili le domande di agevolazione che, a seguito della valutazione, avranno riportato un **punteggio uguale o superiore a 60 (sessanta) punti**.

## ALLEGATO B

### Mandato irrevocabile di pagamento

Alla Banca \_\_\_\_\_

E p.c. Alla CRIAS

Premesso che:

- in data \_\_\_\_\_, è stato stipulato l'atto di concessione (atto pubblico/scrittura privata) con cui ci è stato riconosciuto un finanziamento agevolato di €. \_\_\_\_\_ ed un contributo a fondo perduto di €. \_\_\_\_\_
- in data \_\_\_\_\_, abbiamo aperto un conto corrente vincolato presso codesta Banca ag. N. \_\_\_\_\_ conto n. \_\_\_\_\_ IBAN \_\_\_\_\_

Tutto ciò premesso, Vi diamo disposizione irrevocabile di effettuare il pagamento, tramite bonifico bancario, delle fatture delle spese ritenute ammissibili ai fini della realizzazione del programma di investimenti di cui al contratto di finanziamento agevolato del \_\_\_\_\_, una volta ottenuto il nulla-osta a procedere da CRIAS con l'indicazione delle spese e dell'IBAN dei fornitori presso i quali effettuare tale pagamento.

La presente disposizione è irrevocabile e nessuna modifica potrà essere apportata alla stessa senza il preventivo assenso di CRIAS, da notificarVi a mezzo Posta Elettronica Certificata.

Distinti saluti

Luogo e data \_\_\_\_\_

FIRMA DIGITALE LEGALE RAPPRESENTANTE

\_\_\_\_\_